

Dopo il «sì» dell'assemblea di Montecitorio all'importante provvedimento civile e sociale

IL SENATO ESAMINERÀ SUBITO LA LEGGE SULL'ABORTO APPROVATA DALLA CAMERA

Le commissioni Sanità e Giustizia di Palazzo Madama potrebbero discuterla già da questa settimana - Le nuove e inaccettabili pressioni sul Parlamento della Cei e dell'Azione cattolica - La legge provocherà l'archiviazione di molti procedimenti penali instaurati sulla base della legislazione repressiva che viene ora abolita

Il testo votato

Articolo 1
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione responsabile e tutela la vita umana dal suo inizio. L'intervento volontario della gravidanza non è mezzo per il controllo delle nascite ed è consentita nelle circostanze e nei modi previsti dagli articoli seguenti.

Articolo 2
L'intervento volontario della gravidanza, entro i primi novanta giorni, è consentita quando la gravidanza o il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del nascituro.

Articolo 3
Se nei casi previsti dall'articolo precedente, la donna che vuole interrompere la gravidanza si rivolge a un medico o di suo fiducia che opera nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche, o di una casa di cura autorizzata, o di un consultorio pubblico di cui alla legge 29 agosto 1975 n. 405, o che eserciti l'attività professionale da almeno cinque anni.

Articolo 4
Il medico, ascoltata la donna, compie, in scienza e coscienza, gli accertamenti sanitari che ritiene necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna, valuta con la donna stessa, e, quando sia opportuno, dà il suo consiglio, con il padre del concepito, anche sulla base del testo di tali accertamenti, le circostanze che la determinano a chiedere l'intervento della gravidanza.

Articolo 5
Quando il medico riscontrata l'urgenza di procedere all'intervento della gravidanza, rilascia immediatamente alla donna un certificato con il quale essa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate per l'intervento.

Articolo 6
L'intervento della gravidanza deve essere praticato da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale, tra quelli indicati nell'articolo 29 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Articolo 7
Gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Articolo 8
L'accertamento dell'intervento di cura e la eventuale tutela relativa alla interruzione della gravidanza nella circostanza prevista dall'articolo 2, sono effettuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 6, rientrando fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle Regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.

Articolo 9
Sono a carico della Regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza, non che per il parto riguardando le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica.

Articolo 10
Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste nei precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 3, sono a carico della Regione, o del primo comma dell'articolo 5 da medici dipendenti pubblici o che esercitano la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la Regione, o a carico degli enti mutualistici, sino a che non sia istituito il servizio sanitario nazionale.

Articolo 11
Lente ospedaliera, la casa di cura o il polivaginario, nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna.

Articolo 12
La lettera b) ed i dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1285, sono abrogate con le norme del codice sanitario che impongono l'obbligo di segnalare al medico provinciale nome e cognome della donna sottoposta a interruzione della gravidanza, n.d.r.).

Articolo 13
Il medico che esegue l'intervento della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni atte ad evitare ulteriori non desiderati concepimenti e le indicazioni per conseguire le finalità di cui al suo caso, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque implicare il rispetto della dignità personale della donna.

Articolo 14
In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'intervento deve fornire alla donna le informazioni atte alla prevenzione di tali processi.

Articolo 15
Lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato come mezzo per il controllo delle nascite.

Articolo 16
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 17
Nel caso di interruzione della gravidanza, secondo quanto previsto dall'articolo 3, è presentata per sommario alla donna o da marito o da tutore, e deve essere conosciuta dall'organo di cui all'articolo 5.

Articolo 18
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 19
Nel caso di interruzione della gravidanza, secondo quanto previsto dall'articolo 3, è presentata per sommario alla donna o da marito o da tutore, e deve essere conosciuta dall'organo di cui all'articolo 5.

Articolo 20
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 21
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 22
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 23
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 24
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 25
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 26
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 27
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 28
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 29
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 30
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 31
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 32
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 33
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 34
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 35
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 36
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 37
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 38
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 39
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 40
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 41
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 42
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 43
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 44
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 45
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 46
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 47
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 48
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 49
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 50
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 51
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 52
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 53
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 54
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 55
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 56
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 57
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 58
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 59
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

Articolo 60
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alla richiesta presentata da donna inhabilitata per infermità di mente, sostituito il curatore a cui esercita la potestà o la tutela.

L'evasione dal penitenziario femminile di Pozzuoli

Preparata con cura la fuga dal carcere delle due «nappiste»

Vana la ricerca di Maria Pia Vianale e Franca Salerno - Due scale di corda gettate all'interno dai complici - Nessuno ha udito niente nonostante il trabucato

DALLA REDAZIONE

NAPOLI 23 gennaio



Le due «nappiste» evase: Franca Salerno (a sinistra) e Maria Pia Vianale

Una volta, corso della settimana precedente, le commissioni Sanità e Giustizia del Senato, per discutere una legge che, in sostanza, aboliva il reato di interruzione volontaria della gravidanza, si erano riunite in un'aula del Montecitorio. Gli atti di Montecitorio con cui la legge è stata approvata, domani, il 24 gennaio, saranno depositati in Parlamento. Dopo il voto della Camera, la legge sarà discussa dal Senato. Ma, in questa sede, non si discuteva della legge, ma della sua attuazione. Il ministro della Sanità, Antonio Di Pietro, ha detto che la legge è stata approvata dalla Camera, ma che il Senato non ha ancora votato. Ha detto che la legge è stata approvata dalla Camera, ma che il Senato non ha ancora votato.

Da oggi tre concerti a Roma degli Inti Illimani
ROMA 23 gennaio. Martedì, mercoledì e giovedì sera, al 21 complesso, si esibiranno tre gruppi di musicisti peruviani. Il primo gruppo è quello di Inti Illimani, che ha appena pubblicato il suo primo album. Il secondo gruppo è quello di Los Yungos, che ha appena pubblicato il suo primo album. Il terzo gruppo è quello di Los Tumbadores, che ha appena pubblicato il suo primo album.

Oggi processo d'appello sul «Salò» di Pasolini
MILANO 23 gennaio. Il processo d'appello per il film «Salò o le 120 giornate di Sodoma» di Pier Paolo Pasolini, si svolgerà oggi a Milano. Il processo è presieduto dal giudice Paolo Trinchera. Gli imputati sono Pasolini, il regista, e i quattro attori principali: Ornella Muti, Stefania Sandrelli, Mariangela Melato e Paolo Bonolis.

Alto spettacolo di matrone
ROMA 23 gennaio. Martedì, mercoledì e giovedì sera, al 21 complesso, si esibiranno tre gruppi di musicisti peruviani. Il primo gruppo è quello di Inti Illimani, che ha appena pubblicato il suo primo album. Il secondo gruppo è quello di Los Yungos, che ha appena pubblicato il suo primo album. Il terzo gruppo è quello di Los Tumbadores, che ha appena pubblicato il suo primo album.

Nonostante il trabucato
ROMA 23 gennaio. Martedì, mercoledì e giovedì sera, al 21 complesso, si esibiranno tre gruppi di musicisti peruviani. Il primo gruppo è quello di Inti Illimani, che ha appena pubblicato il suo primo album. Il secondo gruppo è quello di Los Yungos, che ha appena pubblicato il suo primo album. Il terzo gruppo è quello di Los Tumbadores, che ha appena pubblicato il suo primo album.

Dele e protagonisti
ROMA 23 gennaio. Martedì, mercoledì e giovedì sera, al 21 complesso, si esibiranno tre gruppi di musicisti peruviani. Il primo gruppo è quello di Inti Illimani, che ha appena pubblicato il suo primo album. Il secondo gruppo è quello di Los Yungos, che ha appena pubblicato il suo primo album. Il terzo gruppo è quello di Los Tumbadores, che ha appena pubblicato il suo primo album.

Dele e protagonisti
ROMA 23 gennaio. Martedì, mercoledì e giovedì sera, al 21 complesso, si esibiranno tre gruppi di musicisti peruviani. Il primo gruppo è quello di Inti Illimani, che ha appena pubblicato il suo primo album. Il secondo gruppo è quello di Los Yungos, che ha appena pubblicato il suo primo album. Il terzo gruppo è quello di Los Tumbadores, che ha appena pubblicato il suo primo album.

Dele e protagonisti
ROMA 23 gennaio. Martedì, mercoledì e giovedì sera, al 21 complesso, si esibiranno tre gruppi di musicisti peruviani. Il primo gruppo è quello di Inti Illimani, che ha appena pubblicato il suo primo album. Il secondo gruppo